



COMUNE DI GORO
Provincia di Ferrara

Piazza D. Alighieri, 19
C. A. P. 44020 GORO (FE)
tel. 0533 – 792903
E-mail: segreteria@comune.goro.fe.it

COPIA

	DELIBERAZIONE N°	8
	PUBBLICAZIONE N°	295
	IN DATA	23-03-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI E PER LE RICONSEGNE DEI CANI CATTURATI AI PROPRIETARI.

ADUNANZA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA Pubblica

L'anno **duemilaventitre** oggi **ventitre** del mese di **marzo**
alle ore **18:00** nella sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	Presente/Assente		Presente/Assente
	e		
Bugnoli Maria	Presente	RICCI Andrea	Presente
BELLOTTI Nickolas	Assente	FINOTELLO Mauro	Presente
TUROLLA Thomas	Presente	PASSARELLA Odino	Presente
PANDINI Giacomo	Presente	FARINELLI Beatrice	Presente
CAZZOLA Giancarlo	Presente	ANGUSTI Giulio	Presente
MANGOLINI Daniela	Presente	SILVESTRI Arianna	Presente
CHIODI Anna	Presente		

Presenti: 12

Assenti: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Francesco Montemurro, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, SILVESTRI Arianna – Presidente

Assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono nominati scrutatori i Sigg.:

Il presente atto viene adottato dal Consiglio Comunale riunito in modalità mista, i cui componenti partecipano o tramite video chiamata, o in presenza dalla sede municipale, il cui regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13/04/2022.

Il Sindaco illustra l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che nel nostro paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono principi fondamentali sanciti, dal punto di vista normativo, sin dal 1991; La Legge Quadro 14 agosto 1991 n. 281, enuncia il principio generale secondo il quale “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.” Con questo provvedimento normativo è stato compiuto un grande passo avanti dal punto di vista etico-culturale riconoscendo agli animali di affezione il diritto alla vita, vietando la soppressione di quelli senza proprietario, rinvenuti vaganti nel territorio.

CONSIDERATO INOLTRE che negli ultimi anni si è verificata una diminuzione del fenomeno del randagismo e conseguentemente un minor numero di animali rinvenuti sul territorio privi di proprietario ricoverati presso la struttura comunale, riscontrando, per contro, un notevole incremento di ricoveri derivanti da ritiro di cani con aggressività non controllata e/o morsicatori, conseguenti alla rinuncia di proprietà da parte dei possessori;

PRESO ATTO, che la gestione di cani con aggressività non controllata e/o morsicatori risulta essere estremamente complessa e notevolmente più onerosa rispetto alla gestione, anche in considerazione del fatto che il periodo prolungato di permanenza nelle strutture comunali dovuto alle difficoltà di reperire affidatari e, contestualmente, all’elevato costo del personale che li accudisce, delle cure specifiche e del percorso di rieducazione da parte di professionisti qualificati;

RITENUTO OPPORTUNO aggiornare le tariffe vigenti per adeguarle al costo attuale della vita e differenziarle per la rinuncia alla proprietà degli animali.

VISTO l’ulteriore provvedimento quale l’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali di affezione e le recenti ordinanze ministeriali, hanno integrato e arricchito il quadro normativo prevedendo nuovi adempimenti sia per i proprietari che per i detentori di animali;

VISTE:

La Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e ss.mm.ii, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

L’accordo 06.02/2003, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy” recepito con D.P.C.M. 28.02.2003;

La Legge 4 novembre 2010 n. 201 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno;

L’Ordinanza 13.06.2016, “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati;

L’Accordo 24 gennaio 2013 ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;

L’Ordinanza 6 Agosto 2013 e ss.mm.ii, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”;

DATO ATTO che l'abbandono degli animali è un reato ai sensi dell'art. 727 del Codice penale (L.189/04), ed alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”;

VISTO che la Regione Emilia Romagna ha provveduto a recepire ed integrare la citata legge mediante l'approvazione della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 avente ad oggetto: “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” e vista la Legge Regionale n.5 del 17/02/2005 “Norme a tutela del benessere animale” finalizzate alla tutela e alla prevenzione del randagismo che attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le competenze relative al ricovero, il mantenimento e l'assistenza di cani randagi, gestione delle colonie feline e tutela e controllo della popolazione canina;

VISTO l'articolo 12 della Legge Regionale n. 27/2000 che stabilisce la possibilità per i cittadini di rinunciare alla proprietà dei rispettivi cani: “È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti, o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emanerà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato...”

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel canile, prevenendo situazione di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati e delle consegne dei cani vaganti ai legittimi proprietari, dotarsi di apposito regolamento;

RITENUTO ALTRESÌ che l'accettazione dei cani rinunciati debba essere subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane, mentre la consegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari è subordinata al pagamento di un contributo;

VISTI:

- la bozza di regolamento per la “Disciplina delle rinunce di proprietà dei cani non randagi e per le riconsegne dei cani catturati ai proprietari”, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, costituito da sette articoli da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

- la nota n. ASS/VET/06/778 del 10 gennaio 2006 avente ad oggetto: Legge Regionale 27/2000 Rinuncia di proprietà con cui la Regione Emilia-Romagna ha manifestato la possibilità che il Comune preveda l'applicazione di un tariffario che permetta di far fronte, in modo forfetario alle spese che l'autorità dovrà sostenere fino all'adozione dell'animale;

RITENUTO di dare seguito alla nota regionale, in considerazione dell'opportunità di istituzione di una tariffa forfetaria per far fronte alle spese sostenute a seguito di rinuncia di proprietà di animali iscritti all'anagrafe canina del Comune;

VISTI:

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- La Legge 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;

- La L.R. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;

- Lo Statuto comunale;

- L'art.42 del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

ACQUISITA l'attestazione, parte integrante dell'atto, sull'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dell'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, né in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del servizio interessato, Lonati Arianna, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli e unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Di approvare il regolamento per la “**DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA’ DEI CANI NON RANDAGI E PER LE RICONSEGNE DEI CANI CATTURATI AI PROPRIETARI**” composto da 10 (dieci) articoli che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di dare atto che del grado di priorità per la definizione delle liste di attesa delle rinunce, avverrà – a seconda dei casi specifici con i parametri riportati nell’**ALLEGATO 1** al presente Regolamento;

3) Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 dello Statuto Comunale, il Regolamento allegato entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli unanimi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to SILVESTRI Arianna

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Montemurro Francesco

PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124 del T.U.O.E.L. 267/2000, per quindici giorni consecutivi da oggi a partire dal 04-04-2023
- Viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL RESP. SERVIZIO AMM.VO

GORO , li 04-04-2023

F.to Gianella Anna

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 comma 4 del T.U.O.E.L. 267/2000

GORO, li 23-03-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gianella Anna

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI E PER LE RICONSEGNE DEI CANI CATTURATI AI PROPRIETARI.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 23-03-2023

ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267

“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE 6 novembre 2012, n.190

“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

PARERE DEL SERVIZIO PROPONENTE (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica

- Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, li 16-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lonati Arianna

Parere di regolarità contabile

- Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli art. 49 – 1° comma e art. 147 BIS del D.Lgs n. 267 del 18/18/200;
- Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Goro, li 17-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Squillace Luca
